Art. 2.

E' prorogata, fino al 22 luglio 1967, la validità della concessione istituita cel decreto ministeriale 12 luglio 1966, per la importazione temporanea di apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio, destinati ad essere incorporati su natanti da diporto, costruiti presso cantieri nazionali per conto e nell'interesse di committenti esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1966

Il Ministro per le finanze

Il Ministro per il commercio con l'estero TOLLOY

(4288)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1967.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Arona (Novara).

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Arona (Novara) in data 25 settembre 1965, n. 153, con la quale è stato proposto che l'intero territorio comunale venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1967. turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Arona (Novara) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del Comune di cui all'art. 1 è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di « Arona » con sede nel Comune medesimo.

Il prefetto di Novara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1967

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo CORONA

> Il Ministro per l'interno TAVIANI Il Ministro per le finanze PRETI

(4613)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada di collegamento tra la strada statale n. 19 « delle Calabrie » alla progressiva chilometri 367+973 nei pressi della città di Catanzaro ed il secondo tratto — attualmente in corso di statizzazione — della strada « dei due Mari », della lunghezza di km. 3+760 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Catanzaro che si sono pronunziati rispettivamente il 29 luglio 1966, il 15 novembre 1966 ed il 5 ottobre 1966;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale « dei due Mari »innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » nei pressi di Catanzaro, della lunghezza di km. 3+760 è classificata statale con la denominazione di: strada statale n. 280/ racc. « dei due Mari ».

Il presente decreto, registrato alla Corte del conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1967

Il Ministro: Mancini

Registrato alla Corte dei conti, addi 11 marzo 1967 Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 280

(4611)

Disposizioni per l'ammasso volontario delle pere e delle mele del raccolto 1966, destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta nella provincia di Ferrara delle pere e delle mele di basso pregio allo scopo di facilitarne l'avviamento alla trasformazione industriale in sidro o alcool:

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda del Consorzio agrario provinciale di Ferrara intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per le capacità organizzative dimostrate, nel settore della raccolta collettiva, presenta i requisiti richiesti;